

INDICE

1.	PREMESSA	pag.	2
	1.1 Riferimenti legislativi		2
	1.2 Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico		3
	1.3 Elaborati cartografici		4
2.	RETICOLO IDRICO PRINCIPALE		
	2.1 Torrente Luria		
	2.2 Rio Luria e Brignolo		
3.	RETICOLO IDRICO MINORE		
	3.1 Colatore Fossadone		
4.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		8
	TITOLO I GENERALITÀ		8
	Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione		8
	Articolo 3 Competenze ed interventi di manutenzione		8
	Articolo 4 Canoni		9
5.	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE		14
Capo 1	INTERVENTI, OPERE ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE		14
	TITOLO V INTERVENTI, OPERE ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE		14
	Articolo 14. Interventi, opere atti e fatti vietati		14
	Articolo 15 Interventi vietati/regolamentati: tombinatura		15
	Articolo 16. Interventi regolamentati: attraversamenti		16
	Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali		17
	Articolo 18. Interventi regolamentati: opere di scarico		17
	Articolo 19. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali		18
	Articolo 20. Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee		18
	Articolo 21. Interventi vietati/regolamentati: costruzioni e modifiche d'uso del suolo		19
Capo 2	INTERVENTI, OPERE ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO (o inedificabilità)		20
	Articolo 22. Interventi, opere, atti e fatti vietati		20
	Articolo 23 Interventi, opere atti o fatti regolamentati in relazione a quanto previsto dal Capo 1		21
	TITOLO VI INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA		23
	Articolo 39 Interventi ammissibili in casi particolari		23
	Articolo 41 Opere di protezione e di difesa		23
6.	TITOLO VII SCARICHI		24
	Articolo 42 Criterio generale		24
	Articolo 43 Divieto di scarichi sul suolo entro aree disciplinate dal Capo 1 e dal Capo 2		24
	Articolo 44 Controllo delle autorizzazioni		24
	Articolo 45 Scarichi non soggetti ad autorizzazione		24
	Articolo 46 Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi		25
7.	PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI		26
	7.1 Procedimento amministrativo		27
	7.2 Canoni cauzioni e spese di istruttoria		27

ELABORATI GRAFICI

Tavola 1 - Corografia generale

Scala 1 : 10.000

Tavola 2 - Corografia territorio

Scala 1:5000

1 PREMESSA

Il presente studio è stato condotto su incarico dell'Amministrazione comunale di Pancarana (PV) ed è svolto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare ai sensi del D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 7/19350 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

I documenti sopraccitati prescrivono un apposito elaborato tecnico costituito da una parte cartografica (con indicazione del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (rappresentata da questo documento).

- *Fase di analisi* che consiste nel rilevare sul terreno le caratteristiche morfologiche dei vari corsi d'acqua, la presenza di opere di presa, opere di difesa idraulica, ecc
- *Fase di valutazione* dello stato di manutenzione dei manufatti presenti
- *Fase propositiva* ossia definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore e relativa normativa con indicazione di tutte le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale oppure vietate.

1.1. Riferimenti legislativi

- Testo Unico sulle opere idrauliche R.D. n. 523/1904 è la norma fondamentale di riferimento per la polizia idraulica; prevede fasce di rispetto per i corsi d'acqua pubblici e indica le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione.
- Legge 36/94 prevede che tutte le acque superficiali e sotterranee siano considerate pubbliche.
- Legge regionale 1/2000 prevede che la Regione Lombardia individui il reticolo idrico principale su cui continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica e trasferisce ai comuni tutte le competenze relative al reticolo idrico minore.
- D.Lgs. 11 maggio 199 n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, corredato delle relative note".
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (deliberazione n. 18/2001)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7868 **del 25 gennaio 2002**
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/19350 **del 1 Agosto 2003**

1.2 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Il comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con la delibera del comitato istituzionale n. 26/97 ha approvato con DPCM del 24/7/98 il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) riguardante l'asta del fiume Po e i tratti terminali dei principali affluenti.

Con deliberazione n. 18/2001, è stato adottato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" ossia l'insieme dei provvedimenti di regolazione delle politiche di difesa del suolo nel settore assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della Legge 183/89.

Con l'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (e dei provvedimenti collegati) si apre la fase di attuazione delle indicazioni progettuali e delle norme d'uso del suolo attraverso l'adeguamento dei piani, dei programmi d'intervento e delle disposizioni proprie degli strumenti di governo locale.

Le norme tecniche di attuazione sono applicate per zone omogenee in cui il territorio è stato suddiviso e precisamente per ciascuna fascia fluviale così definita:

"Fascia A" o *Fascia di deflusso della piena*; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento;

"Fascia B" o *Fascia di esondazione*; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento) dimensionate per la stessa portata.

"Fascia C" o *Area di inondazione per piena catastrofica*; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, favorendo ove possibile il deflusso naturale del fiume, recuperando le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

Nella Fascia B l'obiettivo è quello di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, mentre nella Fascia C

l'obiettivo principale è quello di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, di "Programmi di previsione e prevenzione in ordine alle specifiche ipotesi di rischio".

All'interno del territorio comunale di Pizzale (vd. Tav. 1) si segnala la presenza di un'area di limitata estensione in corrispondenza del limite settentrionale del confine comunale che ricade all'interno della Fascia C (Area di esondazione per piena catastrofica).

1.3 Elaborati cartografici


La verifica e l'elaborazione dei dati raccolti ha consentito la realizzazione di due Tavole cartografiche: una tavola alla scala 1: 10000 rappresentante la corografia generale del territorio comunale (Tavola 1, fogli B8a1 e B8a2.) e una tavola alla scala 1: 5000 (Tavola 2), con base il rilievo aerofotogrammetrico fornito dall'Amministrazione Comunale.

L'estensione delle fasce di rispetto è stata individuata tramite segni grafici convenzionali in base alle nozioni reperite durante lo studio.

RETICOLO IDRICO MINORE:

Si è deciso di delimitare i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore con una fascia di rispetto (o inedificabilità) di 4 m.


Tale fascia è stata rappresentata solo nella tavola 1:5000, va comunque sottolineato che le diverse ampiezze rappresentano solo approssimativamente, nella scala della carta, la fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito. La misura della fascia di rispetto, effettuata in orizzontale, presenta la seguente casistica non derogabile:



Caso 1 : Corso d'acqua con sponde variabili o stabili: la fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.



Caso 2: Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette): la fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione



Caso 3 Corso d'acqua tombinato (intubato) con sezione di deflusso idonea: la fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura. In caso di presenza di aree del demanio fluviale, la fascia di rispetto decorre dal limite del demanio

Nel caso in cui la morfologia lungo il corso d'acqua sia caratterizzata dalla presenza di scarpate o versanti con sponde non completamente stabili, la fascia di rispetto si sviluppa comunque sulla base della casistica sopra riportata e come graficamente esemplificato.



RETICOLO IDRICO PRINCIPALE:

Per quanto riguarda, invece, i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico Principale è stata riportata la fascia di rispetto dei 10 m e i limite dei 150 m (ex L. 431/1985 art 1c.1). Sono stati inoltre rappresentati i vincoli delle N.d.A. del P.A.I. In queste aree , normate dall'articolo 39 delle N.d.A. del P.A.I., prevale la condizione più cautelativa.

2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

2.1 Torrente Luria

I corsi d'acqua che solcano la zona di pianura dell'Oltrepo Pavese ricadono nel bacino del fiume Po e scorrono principalmente in direzione sud - nord.

I corsi d'acqua oltrapadani possono essere distinti in tre categorie che corrispondono a diversi regimi idraulici rappresentato nella tabella seguente:

Tabella 1 : Regimi idraulici

1	Torrenti dell'Alto Appennino (origine attorno agli 800÷1000 m. s.l.m.) con regime fortemente torrentizio e trasporto solido di medie dimensioni.
2	Torrenti con origine collinare ad altitudine 400÷800 m. s.l.m., con regime torrentizio e trasporto di tipo ghiaioso - limoso.
3	Torrenti di bassa collina - pianura caratterizzati da un trasporto in sospensione di materiali limosi che originano da erosioni incanalate lungo i versanti e da erosioni spondali del corso.

Il Torrente Luria appartenente alla terza categoria della Tabella 1 ed è classificato, secondo l'ordine gerarchico dei corsi d'acqua proposta da A. H. Strahler, come corso d'acqua di II ordine.

Il Torrente Luria nei comuni di Voghera e Lungavilla risulta esposto ad un frequente rischio di esondazione. L'alveo risulta pensile ed è caratterizzato da arginature inadeguate, sia per la capacità di deflusso, sia in relazione alle dimensioni trasversali dei rilevati arginali.

2.2 Rio Luria e Brignolo

Il Rio Luria che nasce poco a SW dell'abitato di Sant'Antonino nel comune di Torrazza Coste, dopo un breve tratto con direzione E-W, prosegue NNW per circa 3 km, fino oltre l'abitato di Codevilla, per poi proseguire con direzione N-S fino attraversare il Comune di Pancarana quindi entra nella zona golenale a nord-est di quest'ultimo centro abitato.

3. RETICOLO IDRICO MINORE

Il reticolo idrico minore è definito dal regolamento di attuazione della legge 36/94 come il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte “le acque non ancora convogliate in un corso d’acqua”(art.1 comma 2).

Si considerano rispondenti alla definizione sopra riportata i corsi d’acqua che seguono uno dei seguenti criteri:

- siano rappresentati come tali sulla cartografia ufficiale (IGM, CTR).
- siano stati oggetto di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
- siano definiti demaniali sulle carte catastali

3.1 Colatore Fossadone

Nasce a nord-est di località Bonesca nel comune di Pancarana seguendo dapprima il confine con il comune di Cervesina ad ovest e segnando poi il limite settentrionale con il comune di Pancarana.

Nei pressi di cascina Busone nel comune di Pizzale cambia direzione assumendo un andamento sud-nord fino a sfociare direttamente nel Po a nord-est dell’abitato di Pancarana.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TITOLO I GENERALITÀ

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

L'ambito territoriale dell'applicazione delle presenti norme è quello del territorio Comunale, limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico e alle relative fasce di rispetto, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si fa riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione, redatta ai sensi dell' Articolo 80 e sottoscritta con il comune limitrofo.

In caso di contrasto o incongruenza, le presenti norme prevalgono, sostituendo od integrando, le norme contenute nel PRG che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti il demanio idrico e delle relative fasce di rispetto.

Nel caso di divagazione di acque sulla superficie, anche a seguito di eventi climatici eccezionali, in aree non disciplinate vista l'assenza del demanio idrico e delle rispettive fasce di rispetto, si applica quanto contenuto al TITOLO II e quanto dettato dal Codice Civile dell'articolo 908 all'articolo 921, all'articolo 1043 e correlati, fermo restando che se le modifiche divengono permanenti si applica quanto stabilito dall'articolo 79.

Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande ed i progetti d'interventi sul reticolo idrico minore, l'ufficio comunale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- non dovranno essere ridotte in linea generale le aree del corso d'acqua appartenenti al demanio idrico;
- ogni progetto d'intervento dovrà essere accompagnato dallo studio di compatibilità idraulica, adeguatamente redatto in funzione dell'importanza del caso;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.lgs 152/99 art.41, che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità e/o igienico sanitarie.

potranno in generale essere consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Articolo 3 Competenze ed interventi di manutenzione

- a) Reticolo minore e principale (non facente parte del reticolo di bonifica)

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della Regione o Agenzie dalla stessa, delegate per quanto riguarda il reticolo principale e del Comune per quanto riguarda il reticolo minore. A quest'ultimo compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del P.R.G., come parte integrante, il reticolo minore, principale, di bonifica, le rispettive fasce di rispetto e la normativa correlata.

Possono essere realizzate delle apposite convenzioni fra il Comune ed i soggetti gestori dei corsi d'acqua al fine di disciplinare alcuni compiti. La convenzione, comunque non può avere per oggetto la delega a soggetti terzi della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta; deve disciplinare

obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte dell' Ente Competente riguardo l'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengano utile disciplinare..

Ad esclusione dei corsi d'acqua disciplinati dalla convenzione di cui sopra, che può limitare in parte gli obblighi di seguito riportati, si verifica quanto segue:

- E' a carico dei proprietari o possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua la realizzazione di interventi e di opere per l'esclusiva difesa dei loro beni. Nel caso in cui la distruzione degli argini, il franamento delle sponde o l'ingombro del corso d'acqua derivi dall'incuria di un proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, le spese di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso
- E' a carico dell'Autorità Idraulica competente o di appositi consorzi la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa idraulica non destinate all'esclusiva difesa dei beni di un singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua tranne nei casi previsti dall'articolo 868 del Codice Civile e quando questo non è in contrasto con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'autorità competente (il Comune per il reticolo minore la Regione o specifiche Agenzie delegate per il principale)

E' interamente a carico dei proprietari o possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua la manutenzione (delle sponde e dell'alveo) del corso d'acqua ricadente all'interno di un'unica proprietà (inizio e fine) al fine di ottimizzare l'azione amministrativa ed evitare la creazione di servitù e/o la corresponsione di indennizzi periodici.

Come disposto dalla normativa vigente (articolo 915,916,917 Codice Civile ed Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n.523), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, riparazione, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.). Rimane anche a loro carico la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa dei loro beni.

Per quanto riguarda le opere di difesa idraulica non realizzate dai proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua per la sola difesa dei loro beni, la loro manutenzione è a carico dell'autorità idraulica competente o consorzio che le ha realizzate.

La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (ponti, metanodotti, linee elettriche ecc.) è a carico del proprietario dell'opera(Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n 523).

Articolo 4 Canoni

I canoni per le autorizzazioni o le concessioni lungo le aree afferenti al demanio idrico sono determinate dalla Regione Lombardia e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della Regione Lombardia.

L'Autorità tenuta alla riscossione non può esimersi dall'applicarli, anche in presenza di pattuizioni speciali.

Il titolare dell'autorizzazione, o concessione che è tenuto al versamento del canone è il possessore. Nel caso in cui il proprietario dell'opera (o soggetto che ha realizzato l'opera) non sia individuabile o rintracciabile è comunque il possessore che è tenuto al versamento del canone.

Di seguito viene riportata la tabella dei canoni inerenti vigenti allegata alla D.G.R. 7/13950

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA				
		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A	ATTRAVERSAMENTI AEREI			
A.1	linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	31,44+ (35,49 per ogni palo)\76,05 per ogni traliccio	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.2	linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	41,07+ (35,49 per ogni palo)\76,05 per ogni traliccio	
A.3	linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	62,87+ (35,49 per ogni palo)\76,05 per ogni traliccio	
A.4	linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	94,30+ (35,49 per ogni palo)\76,05 per ogni traliccio	
A.5	linee telefoniche	€ 125,74	62,87+ (35,49 per ogni palo)\76,05 per ogni traliccio	
A.6	seggiovie, finivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	fino a 1.000 mm di diametro	7,10 al ml (canone minimo 52,37)	7,10 al ml (canone minimo 52,37)	
A.9.2	oltre a 1.000 mm di diametro	11,66 al ml (canone minimo 52,37)	11,66 al ml (canone minimo 52,37)	
A.10	passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: larg. 1,5 ml)			
A.10.1	uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	uso familiare\residenziale\uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 mq			
A.11.1	uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	uso familiare\residenziale\uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	per la parte eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	uso agricolo	3,04 al mq	3,04 al mq	
A.11.2.1	uso familiare\residenziale\uso pubblico	5,07 al mq	5,07 al mq	
A.11.3.1	uso commerciale o industriale	10,14 al mq	10,14 al mq	
A.12	attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	fino a 1.00 mm di diametro	2,03 al ml (canone minimo 52,37)	2,03 al ml (canone minimo 52,37)	
A.12.2	oltre a 1.00 mm di diametro	2,54 al ml (canone minimo 52,37)	2,54 al ml (canone minimo 52,37)	
A.13	altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano nel caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo prelude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	Imposta regionale
			Canone	
B	ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO			
B.1	linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
B.2	linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili:3 ml)			
B.10.1	uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	uso familiare\residenziale\uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq			
B.11.1	uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	uso familiare\residenziale\uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	uso commerciale o industriale		209,9	
	per la parte eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	uso agricolo		3,04 al mq	
B.11.2.1	uso familiare\residenziale\uso pubblico		5,07 al mq	
B.11.3.1	uso commerciale o industriale		10,14 al mq	
B.12	altro attraversamento in subalveo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro 1,01 al ml - superiore a 100 mm 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale.			

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)		
			Canone	Imposta regionale	
C	TOMBINATURE				
C.1	uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€5,07 al mq (canone minimo 125,74)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
C.2	uso residenziale/industriale		Canone=superfici \times 1\12 valore unitario area (1) (canone minimo €209,90)		
	Qualora sull'area insista un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie \times 1\12 valore unitario area (1) +superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica \times 1\12 valore unitario corpo fabbrica (2)				
C.3	uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 68,87)		
D	TRANSITO SOMMOITA' ARGINALE				
D.1	singole autorizzazioni di transito		€ 125,74		
E	RAMPE DI COLLEGAMENTO AGLI ARGINI DEI CORSI D'ACQUA				
E.1	pedonale		€ 78,58		
E.2	carrabile		€ 131,82		
	nel caso di più rampe va aggiunto				
E.1.1	pedonale		€39,3 per rampa		
E.2.1	carrabile		€65,91 per rampa		
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso				
F	SFALCIO ERBE - TAGLIO PIANTE				
F.1	sfalcio erbe e arbusti		€20,94 ha (canone minimo €52,37)		
F.2	taglio piante		€500 ha (canone minimo €52,37)		
	su sponde, argini, sommità arginali ed aree ad asservimento idraulico (4)				
G	SCARICHI ACQUE				
G.1	acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87		
G.2	scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47		
G.3	acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici				
G.3.1	fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47		
G.3.2	tra 5000 e i 50000 ab	€ 367,07	€ 367,07		
G.3.3	tra 50000 e i 100000 ab	€ 734,14	€ 734,14		
G.3.4	oltre 100000	€ 1.468,27	€ 1.468,27		
G.4	scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€262,12 m ³ /sec (canone minimo 262,12)	€262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)		
G.5	scarichi di acque per attività proprie di imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47		
G.6	altri scarichi	€262,12 m ³ /sec (canone minimo euro262,12)	€262,12 m ³ /sec (canone minimo €262,12)		
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale				

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	Imposta regionale
H ULTERIORI CASI DI OCCUPAZIONE D'AREA DEMANIALE			
H.1	aree per uso agricolo	canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n.203 e succ. mod. (3) canone minimo (52,37 euro)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa		
H.2	aree per uso non agricolo	canone=superficie x2% valore unitario area (1) (canone minimo €125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore		
H.3	posa bilancioni di pesca in riva ai corsi d'acqua (media mt. 15X15)	€ 392,93	
H.4	cartelli pubblicitari		
H.4.1	monofacciali fino a 5 mq di superficie	€91,26 al mq (canone minimo 91,26)	
H.4.2	bifacciali fino a 5 mq di superficie	€146,02 al mq (canone minimo 146,02 euro)	
	parte eccedente i 5 mq: monofacciali 35 euro a mq, bifacciali 56 euro a mq		
H.5	pali di illuminazione (per ogni palo)	€35,49 per rampa	
H.6	appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia)		
H.6.1	con capanno	€ 655,05	
H.6.2	senza capanno	€ 392,93	
H.7	muri di contenimento e di difesa spondale		
H.7.1	per pertinenze idrauliche ad uso agricolo	canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n.203 e succ. mod. (3) canone minimo (€52,37)	
H.7.2	per pertinenze idrauliche ad uso diverso	canone=superficie x2% valore unitario area (1) (canone minimo €104,74)	
H.8	occupazione di area demaniale in aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche)	gratuito	
H.9	occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento	gratuito	
H.10	guadi\selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)	€ 62,87	
H.11	recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini	€1,50 ml(canone minimo €52,37)	
H.12	altre occupazioni di aree demaniali	111,5 euro ha (canone minimo €52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.		
(2)	Valore unitario del corpo fabbricacalcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I		
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 " Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n 228		
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, al fine della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia dei 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora si ademaniale dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non sia argine.		

5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

TITOLO V

Interventi, opere atti o fatti vietati, regolamentati o liberi entro l'alveo e sulle sponde, e nella fascia di rispetto (o in edificabilità)

CAPO 1

ENTRO L'ALVEO E SULLE SPONDE

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini, come definiti dall'Articolo 13

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica e condizioni di utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 39 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sono liberi, purchè non alterino o modificano, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni di esercizio delle opere esistenti.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo è da considerarsi libero.

Articolo 14. Interventi, opere atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) escavazione di pozzi;
- b) qualsiasi tipo di recinzione, comprese quelle amovibili, queste ultime, con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell' evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso di piena);
- c) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- d) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 40. Si intende incluso nel divieto anche lo sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- e) piantumazione di alberi ed arbusti, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui all' Articollo 41, e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;
- f) coltivazioni di qualsiasi tipo che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- h) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;

- i) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- j) sradicamento e l'abbruciamento di ceppaie lungo le sponde, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui all'Articolo 41;
- k) installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone, al fine di conservare e ricostruire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a loro deperimento, non potranno essere rinnovate o sostituite. Tali prescrizioni non si applicano ai quei corsi d'acqua di origine totalmente artificiale o destinati alla bonifica e/o irrigazione;
- l) formazione di pesciaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Nel reticolo di bonifica non si applica il divieto contemplato dal presente punto, ma ne deve essere ottenuta delibera concessione od autorizzazione. Sono eccettuate dal divieto le consuetudini per l'esercizi di legittime ed innocue concessioni della pesca o della caccia, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere. E' comunque vietato l'esercizio della pesca con qualunque mezzo nei periodi di asciutta;
- m) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti all'Articolo 41;
- n) pascolo, l' abbeveramento (salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti) e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpate e banchine dei canali pubblici e loro accessori;

Articolo 15 Interventi vietati/regolamentati: tombinatura

Ai sensi dell'Articolo 41 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore/principale o di bonifica, con esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità o per motivi di igiene (accertata dalla pubblica autorità).

Le opere di tombinatura nei casi ammessi, possono essere autorizzate o concesse, fatto salva l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, secondo i seguenti indirizzi tecnici minimi inderogabili:

- a) deve essere garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri, salvo il caso di tombinature o coperture di colatori minori (non appartenenti al reticolo minore/principale o di bonifica) per le quali deve essere comunque garantita una sezione di

- deflusso proporzionata all'importanza del colatore e con sezione minima superiore al metro quadrato;
- b) deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 10 metri di sviluppo del tratto combinato, o con interasse minore se l'analisi progettuale effettuata lo richiede;
 - c) deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la pulizia;
 - d) devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco, di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione e sghiaimento.

Per quanto riguarda le opere di tombinatura autorizzate, anche in sanatoria o riconosciute ai sensi delle presenti norme, non se ne potrà ordinare la rimozione tranne nei casi di accertato pregiudizio per la pubblica incolumità. Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature esistenti dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo.

Articolo 16. Interventi regolamentati: attraversamenti

Le opere di attraversamento, anche temporanee, sono autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'ente competente, purché non comportino, nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore o di bonifica, è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.

a) Attraversamenti aerei per la viabilità

Per la progettazione degli attraversamenti si dovrà fare riferimento, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc.), alle seguenti norme: D.M. del 2 agosto 1980 e D.M. del 4 maggio 1990 " Norme tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali" e la Circolare del Ministero LL:PP: n. 34233 del 25 febbraio 1991 recante " Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali".

In particolare deve essere sempre garantito un franco minimo tra quota massima piena di progetto e quota intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 m e la quota dell' intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua. Oltre a ciò, deve essere sempre comunque garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri.

b) Attraversamenti aerei di servizi di rete

Sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, dati, ecc.) purché l'altezza minima del cavo flessibile, sia almeno sei metri dall'alveo.

E' vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.). Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida purché questi siano ancorati od annegati entro manufatti esistenti correlati alla viabilità.

E' vietata la realizzazione di pali, pali di illuminazione o tralicci per qualunque utilizzo entro l'alveo e sulle sponde. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti.

Gli attraversamenti di canali o condotte di trasporto di fluido a pelo libero sono ammessi solo attraverso sifoni. Per i ponti-canale esistenti, fatto salvo che questi siano tutelati ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potranno essere rinnovati a loro deperimento.

c) Attraversamenti in subalveo

Sono sempre ammessi gli attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo.

Dovrà essere prevista adeguata protezione dell'attraversamento in subalveo in rapporto alla dinamica fluviale e con particolare riguardo all'erosione, garantendo comunque un franco minimo tra superficie dell'alveo e sottoservizio pari ad almeno 0,80 metri.

d) attraversamenti a raso

Gli attraversamenti a raso del corso d'acqua sono ammessi solo nel caso della viabilità (di qualsiasi tipo).

Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali

Le opere ed infrastrutture longitudinali ai corsi d'acqua, diverse dalle opere previste dall'Articolo 41, sono vietate.

Deroga a tale divieto è ammessa per le opere pubbliche o di interesse pubblico e/o di pubblica utilità entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di franchigia. Nei casi ammessi, le opere e infrastrutture longitudinali possono essere concesse e/o assentite con nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell' Ente Competente, purchè non prevedano, anche con le opere collaterali, alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente.

Articolo 18. Interventi regolamentati: opere di scarico

E' vietata la realizzazione di manufatti di scarico in alveo; è però consentita la realizzazione in alveo di quelle opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.).

E' sempre ammessa la realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal TITOLO VII riguardo le massime quantità immesse nel corso d'acqua.

Il manufatto di scarico, per essere autorizzato o concesso e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell' Ente Competente, dovrà essere previsto in modo tale che lo scarico avvenga

nella medesima direzione di flusso della corrente. Si dovranno inoltre prevedere idonei accorgimenti tecnici per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescare di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

Il manufatto di scarico deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante e deve essere collocato superiore alla quota del tirante di piena determinata secondo modalità contenute nel TITOLO XII.

La realizzazione di nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini e/o l'annullamento di quelle esistenti, fatto salvo improrogabili e immediate esigenze di natura idraulica, è ammessa ed è soggetta ad autorizzazione o concessione.

Articolo 19. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali

E' ammessa con autorizzazione o concessione, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione delle opere di derivazione, sia temporanee che permanenti, anche quando finalizzate alla navigazione, e delle opere strettamente connesse al loro esercizio.

Per la realizzazione delle opere di derivazione che si sviluppano trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, si dovranno sempre adottare soluzioni che consentano il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua tra la porzione a monte e la porzione di valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna) e deve essere sempre garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) determinato secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o della Regione Lombardia (quanto più restrittivi). Tali prescrizioni non si applicano a quei corsi d'acqua artificiale destinati alla bonifica e/o irrigazione.

Sono soggetti ad autorizzazione o concessione anche i lavori, atti o fatti che possono alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti.

L'efficacia dell'autorizzazione o concessione Comunale decorre dal conseguimento dell'assenso, Provinciale o Regionale, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e si attribuisce medesima durata a quella dell'atto di assenso Provinciale o Regionale, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla qualità di acqua regolata e/o deviata;
- b) non siano state modificate le opere relative ai manufatti;
- c) non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) permanga in capo al richiedente la titolarità dell'atto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione di autorizzazione comunale non è soggetta a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico nella sua interezza (uso del bene pubblico acqua e uso del bene pubblico suolo)

Articolo 20. Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee

E' ammessa, con l'autorizzazione o concessione, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione di opere per la derivazione delle acque provenienti dalle sorgenti eventualmente presenti lungo l'alveo.

Le opere di derivazione non dovranno prevedere alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente e non dovranno modificare, anche con le opere collaterali, la dinamica dei corsi d'acqua.

Si dovrà provvedere, al fine di garantire la naturalità del corso d'acqua, che lo scarico di troppo pieno sia rilasciato nel corso d'acqua in corrispondenza dell'opera di captazione.

L'efficacia dell'autorizzazione o concessione Comunale decorre dal conseguimento dell'assenso, Provinciale o Regionale, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e si attribuisce medesima durata a quella dell'atto di assenso Provinciale o Regionale, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- e) che non siano intervenute modifiche relativamente alla qualità di acqua deviata;
- f) non siano state modificate le opere relative ai manufatti;
- g) non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- h) permanga in capo al richiedente la titolarità dell'atto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni di utilizzo) per le opere previste dal presente articolo, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico. Permane comunque la necessità di ottenere le ulteriori autorizzazioni edilizio-urbanistiche e/o ambientali.

Articolo 21. Interventi vietati/regolamentati: costruzioni e modifiche d'uso del suolo

Sono vietati gli interventi di nuova costruzione entro l'alveo e le sponde e relativa proiezione verso l'alto ed il basso. Sono altresì vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica che non contemplino misure di riqualificazione dell'ambiente fluviale e riduzione della pericolosità connessa al corso d'acqua o includano interventi previsti dal TITOLO VIII.

Per i manufatti esistenti, quando non di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'articolo 3, lettera a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativi, o gli interventi di demolizione senza ricostruzione. Per i manufatti esistenti per i quali è necessario realizzare un miglior insediamento ambientale e/o collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Se l'area rientra entro la fascia A, B o C normata dall'articolo 39 delle N.d.A. del P.A.I., prevale la condizione più cautelativa e comunque fatti salvi gli interventi di soprizzo e nuova edificazione a fini agricoli previsti dalle N.d.A. del P.A.I.

Nel caso che i manufatti edilizi esistenti siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità o non convenienza degli interventi previsti al TITOLO VIII, si applica quanto previsto dall'articolo 18 bis delle N.d.A. del P.A.I. In questo il Comune, in sede di formazione del P.R.G. o di Piani Particolareggiati o degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, individui aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive ed all'edificazione rurale, nelle quali si vincola il trasferimento dei manufatti edilizi esistenti che sono di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante.

Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti dovranno essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari degli edifici esistenti che siano di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio fluviale libere da immobili.

Nel caso che i manufatti edifici esistenti e/o loro accessori e/o pertinenze siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante ma siano anche vincolati ai sensi D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potrà essere applicato quanto previsto dall'articolo 18 bis delle N.d.A. del P.A.I.. In quest'ultimo caso si dovranno prevedere solo interventi in grado di garantire la tutela, protezione e salvaguardia del bene tutelato, eventualmente ricorrendo a quanto previsto dal TITOLO VIII.

In caso di interventi ai sensi del presente articolo, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

Capo 2. ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO (o inedificabilità)

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti e i fatti vietati o regolamentati entro le fasce di rispetto o inedificabilità a cui è stata attribuita un'estensione variabile di 4 m per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico minore e 10 m per quelli del Reticolo Idrico Principale (l'estensione della fascia è riferita alla casistica riportata nel paragrafo 1.3 del presente studio).

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni di utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'articolo 39 o specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto gli interventi, le opere, gli atti e i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più interventi vietati dal Capo 1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo è da considerarsi libero.

Articolo 22. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, entro la fascia di rispetto o inedificabilità sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) escavazione di pozzi;
- b) qualsiasi tipo di recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua. Sono consentite, con concessione se ne ricorrono le condizioni o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori condizioni da parte dell'Ente Competente, le recinzioni amovibili destinate alla tutela delle aree edificate, con clausola di non indennizzabilità (per rimozione e reintegro della recinzione amovibile) in caso di intervento ai sensi dell'Articolo 40. Non sono soggette a tale restrizione, previa verifica dell'Ente Competente, le recinzioni con funzione di tutela della pubblica incolumità o destinate a delimitare aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera funzione per ricerche e studi scientifici. Le siepi di delimitazione delle aree di proprietà sono assimilate a recinzioni fisse. In ogni caso le recinzioni devono sempre consentire il transito in asciutto (anche durante eventi straordinari) del personale addetto alla sorveglianza idraulica lungo le sponde;
- c) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 40. Si intende incluso nel divieto anche lo sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- d) coltivazione, per una fascia di 5 metri dal corso d'acqua, di alberi ed arbusti o siepi, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui all'Articolo 41, e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;
- e) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- f) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- g) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- h) formazione di pesciaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- i) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti all'Articolo 41;

Articolo 23 Interventi, opere atti o fatti regolamentati in relazione a quanto previsto dal Capo 1

Il presente articolo disciplina, entro la fascia di rispetto o inedificabilità, tutti gli interventi, opere, atti ed i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito al Capo 1 secondo le modalità dello stesso stabilite, o per dare corso a divieti in esso stabiliti.

Pertanto nella fascia di rispetto o inedificabilità:

- a) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare il giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'Articolo 15;
- b) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 16(attraversamenti);;
- c) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 17 (opere longitudinali), limitatamente alle aree collocate entro il centro edificato delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia;
- d) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 18 e 19 (scarichi e derivazioni superficiali)
- e) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 20; è estesa anche alla fascia di rispetto o inedificabilità la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque provenienti da sorgenti eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso articolo 20 (derivazioni sotterranee);
- f) sono estesi a questa fascia di rispetto, secondo le medesime modalità stabilite dall'Articolo 21, i divieti che riguardano la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica. Nel caso di effettuazione di interventi di cui all'Articolo 3, lettere a), b),c) e d) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), in luogo all'autorizzazione è previsto il rilascio di nulla osta di cui all'Articolo 11 o, se ne ricorrono i presupposti, della concessione.

Deroga al divieto è ammessa, con concessione o nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la realizzazione di percorsi ciclopedonali che non alterino i valori naturali esistenti, ne favoriscono la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque,

sull'accessibilità al corso d'acqua e comportare restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto del corso d'acqua.

Nel caso di corsi d'acqua per i quali è obbligatoria la sottoscrizione della convenzione contemplata dall'Articolo 3, in quanto regolati e/o connessi ad esigenze produttive, in deroga al divieto è consentita per esigenze di servizio e con concessione o nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione di viabilità purché non incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comporti restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua.

TITOLO VI

Interventi d'urgenza, di protezione, difesa e miglioramento dell'efficienza idraulica

Articolo 39 Interventi ammissibili in casi particolari

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione scritta al comune, i seguenti atti, fatti o opere che ricadono, anche parzialmente, entro l'alveo, sulle sponde o nelle fasce di rispetto:

1. attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
2. atti, fatti e opere che il Comune dovesse ordinare al fine di migliorare od adeguare le opere autorizzate od in corso di riconoscimento o sanatoria, ad esclusione degli interventi assimilabili a nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
3. interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico. Si applicano comunque i divieti previsti al punto b) dell'Articolo 16

Gli interventi effettuati ai sensi del presente articolo sono in deroga alle procedure autorizzative di competenza comunale considerato la finalità di tutela della pubblica incolumità e l'indifferibilità degli stessi, ferma restando l'obbligatoria trasmissione al comune dei dettagli tecnico/progettuali di quanto attuato; il Comune si riserva la possibilità di imporre successivi interventi correttivi.

Articolo 41 Opere di protezione e di difesa

Le opere di protezione e difesa, previa concessione o autorizzazione o nulla osta e fatto salva l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovranno essere realizzate solo quando effettivamente necessarie e, comunque, non potranno:

1. ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua

2. ridurre la sezione di deflusso esistente
3. avere quota inferiore al piano campagna contiguo al corso d'acqua
4. deviare la corrente verso la sponda opposta
5. prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo

Rientrano tra le opere di protezione e difesa anche la semplice asportazione o taglio di vegetazione (arbustiva, arborea ed erbacea) che sia di pregiudizio per l'efficienza idraulica del corso d'acqua.

In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie e consentite, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

La realizzazione dei muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è vietata ad esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità. Ulteriore deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/71, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia

La realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà coniugare la necessità di tutela della pubblica incolumità e protezione delle colture agricole, abitati e manufatti(anche se previsti in un progetto preliminare il quale dovrà essere approvato) con l'ecosistema fluviale. Dovrà essere inoltre coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei canali secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali del deflusso delle piene, e nel rispetto dei dispositivi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.37.

Pertanto gli interventi di protezione e difesa devono utilizzare esclusivamente le tecniche di ingegneria naturalistica previste dalla D.G.R. 29 febbraio 2000, n VI/48740, della D.G.R. 19 dicembre 1995, n. VI 6586, e della D.G.R. 7 aprile 1994, n. V/50989. Deroga a ciò, ai fini della realizzazione delle opere con modalità ai materiali tradizionali, è consentita esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali e infrastrutturali di interesse pubblico.

TITOLO VII

Scarichi

Articolo 42 Criterio generale

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia, ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152, riguardo la qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale.

Al Comune compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore e di compatibilità del manufatto di scarico.

Ai Consorzi di Bonifica compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore e di compatibilità del manufatto di scarico.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con limitazioni del presente titolo, gli scarichi sono sempre ammessi.

La concessione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzano lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del D. lgs 11 maggio 1999, n. 152, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto della concessione.

L'efficacia dell'autorizzazione comunale decorre dall'ottenimento della concessione prevista dall' articolo 45 del D.lgs 11 maggio 1999, n 152, per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento del citato articolo 45, oltre che all'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla qualità di acqua scaricata;
- b) non siano state modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- c) non si siano create alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza della concessione secondo i canoni che saranno allora vigenti;
- e) permanga in campo al richiedente l'autorizzazione prevista dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

Articolo 43 Divieto di scarichi sul suolo entro aree disciplinate dal Capo 1 e dal Capo 2

Ai fini di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare gli scarichi sul suolo o negli strati più superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) o acque oggetto di trattamento appropriato entro aree disciplinate dal Capo 1 e del capo 2.

Articolo 44 Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal Capo III del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo idrico ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla

formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Articolo 45 Scarichi non soggetti ad autorizzazione

Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune , gli scarichi provvisori, della durata non superiore a novanta giorni e correlati a:

- a) smaltimento di acque per l'aggettamento di scarichi connessi ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova costruzione, purché tali scavi non siano eseguiti con tecniche che comportino una compromissione della qualità delle acque (trivellazioni con fanghi/consolidanti, infilagli con resine, ecc..) e che lo smaltimento sia sospeso durante eventi di crisi idraulica del corpo ricettore;
- b) smaltimento di acque durante eventi meteorici intensi ed in conseguenza di allagamenti, straripamenti od esondazioni;
- c) convogliamento ad un corso d'acqua di sorgenti, risorgive, o comunque di acque di falda senza che siano state oggetto di utilizzo, anche indiretto, in processi produttivi/agricoli/residenziali. In questo caso non si applica il vincolo temporale stabilito nel comma uno;

A tali scarichi non si applicano i canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

Al fine dell'applicazione dei canoni è obbligatoria una comunicazione scritta al Comune nella quale siano indicati i dati del titolare dello scarico, lo schema del sistema di raccolta e smaltimento delle acque oltre che del manufatto di scarico e le portate stimate secondo la metodologia riportata al punto c) dell'articolo 48. Questa ultima comunicazione deve essere effettuata anche nel caso di variazione delle superfici scolanti o titolare dello scarico.

Articolo 46 Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

7 PROVEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo ed essere corredata dai documenti elencati nel seguito:

- o individuazione del luogo e motivazione della domanda;
- o descrizione tecnica particolareggiata del progetto;

- o fascicolo della manutenzione;
- o assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;

-Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):

- o verifiche idrogeologiche ed idrauliche;
- o relazione geologica;
- o relazione di calcolo delle strutture;

-Elaborati grafici

- o Corografia in scala 1:10000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
- o Estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- o Estratto del P.R.G. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- o Planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
- o Profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- o Sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
- o Particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

7.1 Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari, che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

7.2 Canoni cauzioni e spese di istruttoria

-Ogni autorizzazione o concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950;

- Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa;
- Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.